

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO ~~PER~~
~~L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO~~
~~INTERNO (MARCHI, DISEGNI E~~
~~MODELLI) DELL'UNIONE EUROPEA PER LA~~
PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI
COMUNITARI DELL'UNIONE EUROPEA**

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 7

REVISIONE

Sommario

1	Principi generali.....	3
2	Procedura in caso di applicazione della revisione	3
2.1	Verifica relativa alla presentazione del ricorso	4
2.2	Verifica dell'ammissibilità del ricorso.....	4
2.3	Verifica della fondatezza del ricorso	5
2.3.1	Situazioni in cui la decisione iniziale può essere rettificata	5
2.3.2	Situazioni in cui, malgrado la fondatezza del ricorso, la revisione non può essere concessa.....	5
2.4	Effetti di una richiesta di <i>restitutio in integrum</i>	6
2.5	Decisione di concedere la revisione	6
2.5.1	Termine per l'adozione della decisione	6
2.5.2	Contenuto della decisione	6
2.6	Ricorso contro la decisione.....	7
2.7	Comunicazione della decisione.....	7
3	Procedura nei casi in cui la revisione non è concessa	7

1 Principi generali

~~Articoli~~Articolo 61, ~~62 RMC~~ RMUE

1.1 ~~Introduzione~~

Spetta alle Commissioni di ricorso pronunciarsi su una decisione impugnata. Ai sensi ~~degli articoli~~dell'articolo 61 ~~e 62 RMC~~, ~~la Commissione~~RMUE, ~~nei casi ex parte le Commissioni~~ di ricorso ~~inviare~~inviano la decisione impugnata all'organo che ha adottato la decisione affinché questa possa essere riformata. Ciò consente all'organo che ha adottato la decisione in prima istanza di rettificarla se il ricorso è ammissibile e fondato. ~~I casi inter partes possono essere rettificati solo dietro autorizzazione dell'altra parte (cfr. decisione dell' 11/08/2009, R 1199/2008-4, 'DIPLOMATICO/DIPLOMAT').~~

La finalità della revisione è evitare che le Commissioni di ricorso siano subissate di ricorsi contro decisioni per le quali l'Ufficio ha riconosciuto la necessità di una rettifica. Tuttavia, lo scopo non è tanto eliminare gli errori nelle decisioni adottate dall'Ufficio senza modificare l'esito di un caso, quanto garantire al ricorrente la tutela desiderata.

1.2 ~~In casi ex parte~~

La revisione può essere concessa ove sia stato presentato ricorso contro una decisione per la quale le Commissioni di ricorso sono competenti ai sensi dell'articolo 58 ~~RMCR~~RMUE.

Se la divisione o l'organo dell'Ufficio la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, deve accogliere le istanze del ricorrente.

Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso senza parere nel merito.

1.3 ~~In casi inter partes~~

~~La revisione è possibile anche in procedimenti inter partes. Questi comprendono procedimenti di opposizione (compresi i casi in cui l'opposizione è respinta in quanto non ammissibile), procedimenti relativi a domande di decadenza o di dichiarazione di nullità, e taluni procedimenti relativi alla consultazione di fascicoli.~~

~~La revisione non si applica quando il termine di un mese dalla ricezione da parte dell'Ufficio della memoria contenente i motivi del ricorso sia già trascorso.~~

~~La revisione presuppone un ricorso pendente. La revisione non si applica qualora il ricorso sia stato ritirato prima dello scadere del termine di un mese per la revisione e non sia stata ancora adottata una decisione sulla revisione stessa.~~

2 Procedura in caso di applicazione della revisione

Articoli 61, 130 [RMCRMUE](#)

Quando è possibile procedere alla revisione, la cancelleria della Commissione di ricorso invia la documentazione ed eventuali comunicazioni successive relative al ricorso alla divisione dell'Ufficio che ha adottato la decisione.

La divisione interessata verifica se la revisione può essere concessa.

La revisione può essere concessa solo quando il ricorso è ammissibile e fondato.

2.1 Verifica relativa alla presentazione del ricorso

Articolo 60 ~~RM~~[RMUE](#)

~~Regola 49, paragrafo 3, REMC~~

~~Articolo 2, paragrafo 18,~~ articolo ~~8~~ [144 ter](#), paragrafi 3 e 4, ~~RTM~~[Ce allegato I, paragrafo 21, RMUE](#)

~~Regola 49, paragrafo 3, REMUE~~

Poiché un ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata, la decisione impugnata per la quale non sia stata pagata la tassa di ricorso non può essere oggetto di revisione.

La divisione competente deve pertanto verificare se la tassa di ricorso sia stata interamente pagata entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione contestata.

In caso contrario, la decisione impugnata non può essere oggetto di revisione e deve essere deferita senza indugio (non aspettando necessariamente lo scadere del termine di un mese) alla cancelleria delle Commissioni di ricorso.

Per maggiori informazioni sulle tasse, cfr. le Direttive ai procedimenti dinanzi all'Ufficio, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

2.2 Verifica dell'ammissibilità del ricorso

Articoli 58-60 [RMCRMUE](#)

Regola 48, ~~e~~ regola 49, paragrafi 1 e 2, [REMCREMUE](#)

La divisione competente deve accertare che il ricorso sia ammissibile, cioè che sia conforme ai requisiti di cui agli articoli da 58 a 60 [RMCRMUE](#) e alla regola 48, paragrafo 1, lettera c), ~~e paragrafo 2, REMCREMUE~~, nonché a tutti gli altri requisiti ai quali fa riferimento la regola 49, paragrafo 2, [REMCREMUE](#).

La divisione competente non può in alcun caso contattare il ricorrente per sanare irregolarità formali o sostanziali ~~del~~ ricorso. Tale divieto comprende i contatti verbali. Se il ricorso non soddisfa i requisiti per l'ammissibilità, il caso deve essere deferito immediatamente alle Commissioni di ricorso.

Qualora la lingua utilizzata non sia ammessa per la presentazione del ricorso, la revisione non sarà concessa.

Laddove manchino informazioni essenziali quali il nome e l'indirizzo del ricorrente o non siano presenti la firma o l'autorizzazione, la revisione non sarà concessa.

2.3 Verifica della fondatezza del ricorso

La divisione competente deve verificare la fondatezza del ricorso.

2.3.1 Situazioni in cui la decisione iniziale può essere rettificata

La data pertinente per valutare la fondatezza del ricorso è la data alla quale la divisione competente esamina se la revisione può o non può essere concessa.

Il ricorso è fondato se la decisione contestata era viziata da errori.

2.3.2 Situazioni in cui, malgrado la fondatezza del ricorso, la revisione non può essere concessa

Articoli 7, paragrafo 3, e 37, paragrafo 1, <u>RMGRMUE</u> Regole 9, 11 e 13 <u>REMGREMUE</u>
--

La revisione può essere concessa solo se le obiezioni sollevate dall'Ufficio sono completamente superate.

Per esempio, un ricorso non può essere oggetto di revisione quando il richiedente il marchio comunitario sana solo in parte le irregolarità evidenziate dall'Ufficio.

Un altro esempio è quello in cui l'esaminatore ha formulato obiezioni in merito all'elenco di beni e servizi e il richiedente il marchio comunitario deposita dell'Unione europeadeposita un nuovo elenco di beni e servizi che non risolve completamente le obiezioni dell'esaminatore e rende necessario un ulteriore esame.

Un altro esempio ancora è quello in cui l'Ufficio ha respinto una domanda di marchio comunitariodell'Unione europea per impedimenti assoluti, ma nel suo ricorso il richiedente il marchio comunitariodell'Unione europea sostiene che il marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso, che deve quindi essere comprovato.

La revisione non si applica quando la sua concessione riaprirebbe soltanto la questione senza tuttavia risolverla. La revisione non deve necessariamente sfociare in una decisione positiva sulla questione principale (ad esempio, nel caso di una domanda di marchio comunitariodell'Unione europea, la registrazione o almeno la pubblicazione): essa può offrire al ricorrente la tutela desiderata nella misura in cui è intesa a revocare una decisione. Nel determinare se la revisione possa fornire la tutela richiesta, occorre fondare l'analisi sulla decisione impugnata e sui motivi su cui essa si basa.

2.4 Effetti di una richiesta di *restitutio in integrum*

Articoli 60, 81 [RMGRMUE](#)

La revisione non può essere concessa qualora il ricorso, o la memoria scritta con i motivi del ricorso, non siano stati depositati entro i termini, ma siano corredati da una richiesta di *restitutio in integrum* volta a ottenere il ripristino del termine di due mesi per la presentazione di un ricorso o il deposito della memoria. Il ricorso è deferito immediatamente alle Commissioni di ricorso.

2.5 Decisione di concedere la revisione

Articolo 61, paragrafo 2, [RMGRMUE](#)
Regole 51 e 52 [REMGREMUE](#)

Se conclude che la revisione debba essere concessa, la divisione competente deve adottare una decisione al riguardo entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi di ricorso.

2.5.1 Termine per l'adozione della decisione

La decisione deve essere trasmessa al più tardi l'ultimo giorno del termine. Non rileva il fatto che la data di notifica della decisione sia posteriore a tale data. Se, ad esempio, la decisione è notificata a mezzo raccomandata, la lettera deve essere spedita al più tardi l'ultimo giorno del termine.

2.5.2 Contenuto della decisione

Il contenuto della decisione deve almeno contemplare l'annullamento della decisione iniziale e può prevedere un ulteriore esame del caso, per esempio che la domanda di marchio [comunitario dell'Unione europea](#) sia registrata o che la registrazione di trasferimento richiesta sia iscritta nei fascicoli della domanda di marchio [comunitario dell'Unione europea](#).

La decisione deve altresì indicare se la tassa di ricorso verrà o meno rimborsata.

Il rimborso della tassa di ricorso è disposto unicamente se ritenuto equo in rapporto a una violazione di carattere sostanziale delle procedure. Il criterio fondamentale è se alla data in cui è stata adottata la decisione impugnata sussisteva o meno una responsabilità in capo all'Ufficio. Se si riscontra che la decisione impugnata è viziata in se stessa, viene concesso il rimborso. Se la decisione impugnata era corretta alla data in cui è stata adottata, il rimborso non è concesso, a meno che non si accerti che un documento o un'osservazione atti a sanare l'irregolarità sollevata dall'Ufficio sono effettivamente pervenuti all'Ufficio anteriormente alla decisione, anche se non inseriti nel fascicolo in tempo utile.

Qualora la tassa di ricorso sia stata pagata tramite un conto corrente, il rimborso al titolare di quest'ultimo avverrà sul medesimo conto. Ove non sia stata ancora addebitata, la decisione specifica che non sarà addebitata alcuna tassa di ricorso.

2.6 Ricorso contro la decisione

Articolo 58 RMGRMUE

Le decisioni di concedere la revisione non possono essere oggetto di ricorso.

La decisione di negare il rimborso della tassa di ricorso può essere impugnata separatamente.

2.7 Comunicazione della decisione

Una volta concessa la revisione, la divisione competente ne dà comunicazione alla cancelleria delle Commissioni di ricorso.

3 Procedura nei casi in cui la revisione non è concessa

Articolo 61, paragrafo 2, RMGRMUE

Quando conclude che non sussistono le condizioni per la concessione della revisione, e al più tardi alla scadenza del termine di un mese di cui all'articolo 61, paragrafo 2, RMGRMUE, la divisione competente deve deferire il caso alle Commissioni di ricorso senza alcun parere o dichiarazione.

Quando la divisione competente deferisce il caso senza alcun parere, non deve essere adottata alcuna decisione di diniego della revisione.